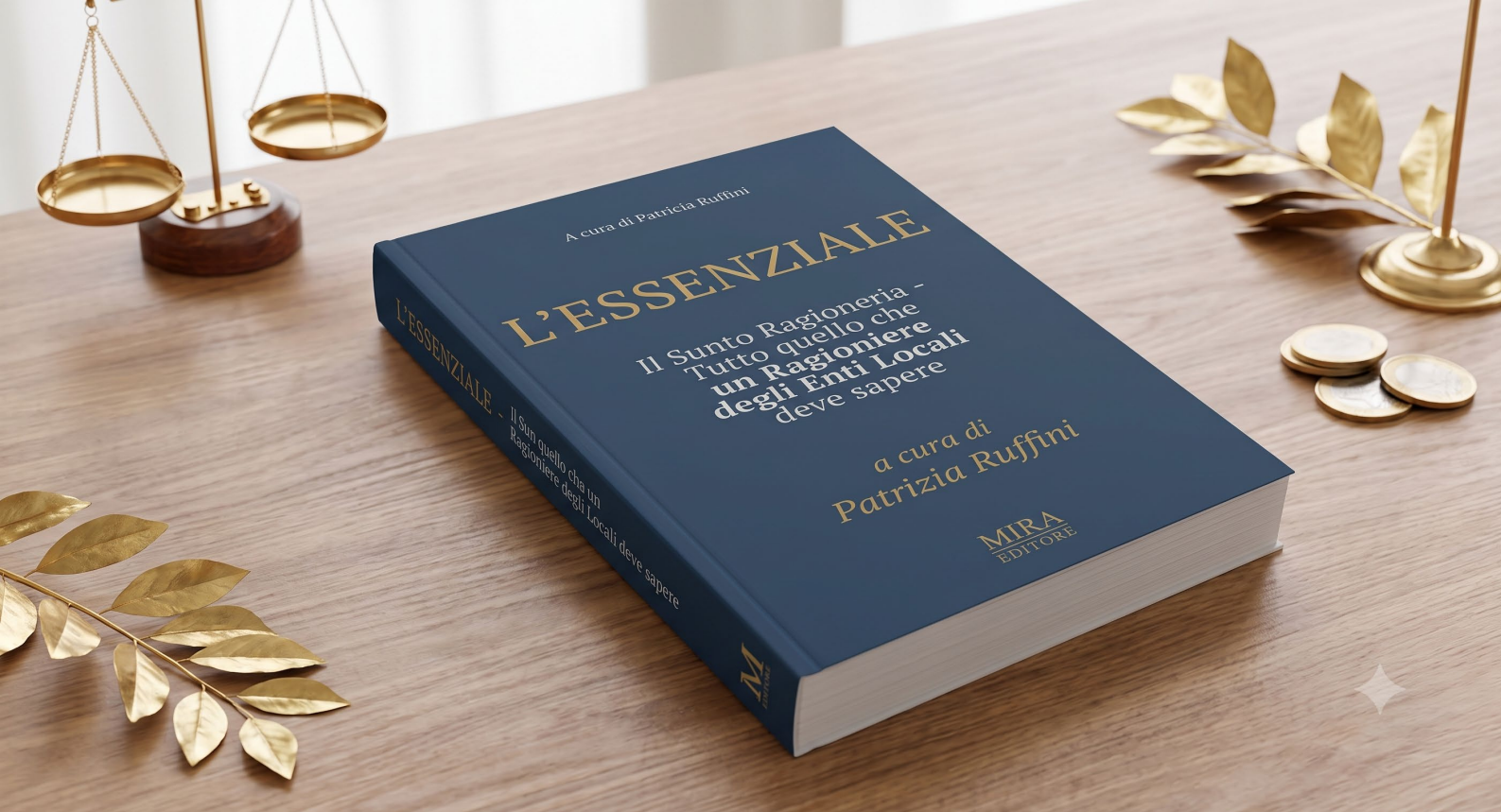




IL SUNTO RAGIONERIA N. 33 DEL 4 SETTEMBRE 2026

A conquistare il primo posto questa settimana è la notizia dell'impatto in bilancio della proposta del nuovo Codice della Strada. La misura prevede la ripartizione dei proventi delle sanzioni al 70% all'ente proprietario e al 30% all'ente accertatore, riducendo le risorse su cui i Comuni erano abituati a contare e complicando la rendicontazione.

Intanto la contabilità Accrual entra nel vivo con la sperimentazione Arconet su 34 enti, in vista dell'entrata a regime nel 2030, configurandosi come un vero e proprio laboratorio della riforma. Nel frattempo, sono partiti i lavori per il primo bilancio tecnico 2027/2029.

Sommario

SCADENZARIO	3
CONTABILITA'	3
Rassegna. Stangata sui Comuni: con il nuovo Codice della Strada resta solo il 30% delle multe	3
ACCRUAL IN PRATICA.....	4
Rassegna. Accrual negli enti territoriali, al via la sperimentazione: ecco come funzionerà	4
Rassegna. Sperimentazione Accrual, un passaggio necessario, da trasformare in un vero laboratorio della riforma.....	5
RISORSE	6
Ministero dell'Interno. Schema di garanzia per i contributi Enti Locali (Decreto 21 Luglio 2026) ..	6
TRIBUTI.....	6
Rassegna. Transazione tributi locali, Comuni chiamati a scegliere l'organo che sottoscriverà l'accordo.....	6
Giustizia Tributaria. TARI: onere della prova al contribuente e tassabilità dell'intera superficie ...	7
Agenzia delle Entrate. Inammissibilità dei nuovi motivi e delle nuove domande nel processo tributario d'appello	8
Giustizia Tributaria. Contraddittorio preventivo, schema d'atto e proroga dei termini di decadenza.....	8
Corte di Cassazione. Esenzione IMU alloggi sociali: requisiti e dichiarazione obbligatoria	8

Corte di Cassazione. Inammissibilità dell'autotutela retroattiva e natura variabile dei presupposti IMU	9
FISCALE.....	9
Agenzia delle Entrate. Cooperazione tra Enti Pubblici: esclusione IVA sui trasferimenti a rimborso spese.....	9
PERSONALE.....	10
Corte dei Conti. Limiti salario accessorio nuova dirigenza: condizioni di adeguamento tetto 2016	10
Giustizia Amministrativa. Inammissibilità dello scorrimento per le graduatorie dirigenziali riservate interne.....	10
ANCI. Nota su rimborso spese viaggi e soggiorno amministratori locali per missioni istituzionali	11
Corte dei Conti. Ammissibilità e limiti dell'affiancamento operativo retribuito per il personale in quiescenza	11
Corte dei Conti. Incentivi tecnici al personale comunale e limiti negli affidamenti In house	12
PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	12
Corte dei Conti. Parere parzialmente negativo sull'aggregazione societaria per carenze motivazionali	12
VARIE.....	13
ANAC. Indicazioni sull'applicazione dei criteri ambientali minimi, avviata consultazione pubblica	13
Conferenza Stato-Città. Consip: nuovo bando per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	13
ANAC. Prezzo di riferimento del servizio mensa per la scuola primaria: nuova consultazione on line	13
Corte dei Conti. Illecito della Prelazione nel Project Financing	13

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

CONTABILITA'

Rassegna. Stangata sui Comuni: con il nuovo Codice della Strada resta solo il 30% delle multe

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

È soprattutto sul fronte dei bilanci che i Comuni guardano con preoccupazione alle modifiche al Codice della strada attualmente in consultazione. Il testo base, presentato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 21 luglio e trasmesso a oltre cento associazioni e operatori del settore, potrà essere oggetto di osservazioni fino al 13 settembre 2026, prima della stesura definitiva. Per gli enti locali, però, la partita non riguarda soltanto le regole sull'attività della polizia locale: le novità prospettate incidono direttamente sulla gestione delle entrate e sulla programmazione finanziaria, attraverso la nuova destinazione dei proventi della sosta, la ripartizione e l'utilizzo delle sanzioni amministrative e gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio.

A preoccupare maggiormente è il nuovo criterio di ripartizione dei proventi delle sanzioni. La proposta prevede, per tutte le violazioni del Codice della strada, il 70% all'ente proprietario della strada, da destinare a interventi di sicurezza e manutenzione stradale, e il 30% all'ente accertatore, per le attività di controllo e notifica. Il sistema attuale, per le multe disciplinate dall'articolo 208 del Codice della strada, prevede invece che il 50% dei proventi sia vincolato e il restante 50% rimanga nella disponibilità dell'ente accertatore.

L'impostazione sposta quindi il baricentro dal soggetto che accerta la violazione a quello chiamato a curare e mantenere in sicurezza la strada. La ripartizione 70/30 non si applica alle autostrade e alle tratte stradali date in concessione: in questi casi, secondo la proposta, i proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato. Per i Comuni il rischio è duplice: da un lato, una riduzione delle entrate oggi riconducibili all'attività di accertamento della polizia municipale; dall'altro, un sistema di rapporti finanziari più articolato tra enti, con flussi da determinare, contabilizzare e trasferire, oltre ad un azzeramento delle quote ora utilizzate liberamente dagli enti.

Oggi il riparto tra ente accertatore ed ente proprietario della strada è previsto soltanto per le entrate derivanti dagli autovelox, quando l'ente proprietario rilascia l'autorizzazione all'installazione. L'estensione del meccanismo a tutte le sanzioni rappresenterebbe quindi un cambiamento significativo, con il rischio di ridurre le risorse disponibili per i bilanci comunali e di aumentare in modo spropositato gli adempimenti amministrativi. Il tema è particolarmente delicato perché le entrate da sanzioni sono già sottoposte a vincoli di destinazione: le risorse devono essere ripartite tra diverse finalità, comprimendo gli spazi di autonomia finanziaria degli enti.

A complicare ulteriormente il quadro è l'obbligo di rendicontazione. Ogni ente locale deve trasmettere per via informatica al Mit e al ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione riferita all'esercizio precedente con l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, quale risulta dal rendiconto approvato, e gli interventi realizzati utilizzando tali risorse, indicando gli oneri sostenuti per ciascun intervento. Si tratta di una certificazione già prevista dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che negli anni ha evidenziato diverse criticità operative per gli enti. Il modello richiede infatti dati espressi in parte in termini di cassa e in parte in termini di competenza, mettendo a confronto valori che per loro natura non coincidono e che non si sovrappongono alle modalità di contabilizzazione della competenza finanziaria potenziata previste dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

Anche su questo fronte i Comuni chiedono da tempo una semplificazione: utilizzare i dati già contenuti nel rendiconto, attraverso una certificazione allegata allo stesso, evitando la duplicazione

degli adempimenti e affidando, eventualmente, alla Commissione Arconet un ruolo nella definizione delle modalità contabili.

La revisione del Codice della strada potrebbe dunque diventare l'occasione per intervenire non solo sulle regole di riparto delle sanzioni, ma anche sulla loro gestione contabile. Per gli enti locali la richiesta è chiara: evitare che una riforma pensata per rendere più efficiente il sistema produca entrate meno programmabili, riduca le risorse a disposizione, introduca nuove partite da contabilizzare e ulteriori adempimenti, proprio mentre i bilanci si preparano a confrontarsi con l'introduzione dei sistemi contabili fondati sui principi accrual.

Leggi l'[articolo](#).

ACCRUAL IN PRATICA

Rassegna. Accrual negli enti territoriali, al via la sperimentazione: ecco come funzionerà

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Comincia a prendere forma la sperimentazione della riforma contabile Accrual negli enti territoriali. Il percorso accompagnerà il comparto verso l'entrata a regime del nuovo sistema, prevista dal 1° gennaio 2030, attraverso una fase preparatoria fino al 2027 e una sperimentazione nel biennio 2028-2029.

Il primo programma delineato dalla Commissione Arconet coinvolge 34 enti: quattro Regioni, tre Città metropolitane, sette Province e 20 Comuni, cinque dei quali con meno di 5mila abitanti. Nel perimetro rientreranno anche organismi ed enti strumentali, compreso almeno un ente che adotta la sola contabilità economico-patrimoniale.

Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 15 settembre dalla Conferenza delle Regioni, dall'Upi e dall'Anci. Entro la stessa data dovranno essere indicati i componenti dei due gruppi di lavoro Arconet incaricati di predisporre le versioni sperimentali degli allegati 4/3 e 4/4 sui principi contabili applicati.

La sperimentazione avrà una disciplina specifica, che sarà definita attraverso i due decreti previsti dal DI 107/2026 per gli enti territoriali entro il 30 giugno 2027, su proposta della Commissione Arconet.

Gli enti applicheranno la contabilità economico-patrimoniale secondo le regole sperimentali, senza dover riclassificare conto economico e stato patrimoniale sulla base del modello di raccordo utilizzato nella fase pilota.

Saranno definiti gli allegati 4/3 e 4/4, il piano dei conti integrato (allegato 6), gli schemi di bilancio (allegati 10 e 11) e il modello di budget e di bilancio di esercizio per gli enti strumentali in sola contabilità economico-patrimoniale. Saranno inoltre disciplinate le scritture di apertura.

La contabilità finanziaria a fini autorizzatori continuerà a convivere con quella economico-patrimoniale, ma le relative scritture economico-patrimoniali saranno autonome e non deriveranno automaticamente da quelle finanziarie.

Per i Comuni sotto i 5mila abitanti che hanno rinviato la contabilità economico-patrimoniale prevista dal Dlgs 118/2011 è prevista una sperimentazione specifica sulle modalità semplificate di elaborazione dello stato patrimoniale.

Per le Regioni il perimetro dovrà tenere conto della contabilità sanitaria. Il bilancio regionale continuerà a recepire la gestione sanitaria secondo le regole di settore, mentre l'Accrual si applicherà agli altri ambiti, con l'adeguamento del piano dei conti e del consolidato.

La preparazione

Fino al 2027 gli enti sperimentatori dovranno individuare le strutture responsabili della contabilità economico-patrimoniale e degli inventari, nominare il referente della sperimentazione e aggiornare e riclassificare gli inventari sulla base del piano dei conti sperimentale.

Dovranno inoltre adeguare i sistemi informativi per garantire l'autonomia delle scritture economico-patrimoniali rispetto a quelle finanziarie. Il Dm 6 agosto 2025 richiede la ricognizione dei processi e degli eventi contabilmente rilevanti e il collegamento tra le due contabilità sulla base della relativa

mappatura.

Entro il 30 giugno 2027 la mappa dovrà essere definita nell'ambito dell'allegato 4/3 sperimentale. Gli enti dovranno quindi adottare il piano dei conti dell'allegato 6 ed elaborare il rendiconto secondo l'allegato 10, con conto economico, stato patrimoniale, prospetto della variazione del patrimonio e rendiconto dei flussi di cassa secondo l'Itas 1. È previsto anche il bilancio consolidato sperimentale.

Il test nel 2028-2029

Nel biennio di sperimentazione gli enti, ad eccezione dei piccoli Comuni, applicheranno le nuove regole, effettueranno le scritture secondo i nuovi standard e trasmetteranno alla Bdap i bilanci sperimentali e i dati analitici.

I piccoli Comuni manterranno invece l'ordinamento contabile vigente e adotteranno il rendiconto sperimentale, con lo stato patrimoniale elaborato secondo modalità semplificate e adeguato all'Itas 1, da trasmettere alla Bdap.

La sperimentazione servirà a verificare sul campo il funzionamento delle nuove regole e ad affinare schemi e procedure prima dell'entrata a regime. Il percorso dovrà portare, entro il 30 giugno 2029, all'aggiornamento del Dlgs 118/2011 e del Tuel sulla base degli esiti della sperimentazione e degli interventi legislativi necessari, in vista del debutto generalizzato dell'Accrual dal 2030.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Sperimentazione Accrual, un passaggio necessario, da trasformare in un vero laboratorio della riforma

Di Andrea Biekar

La riforma Accrual entra nella sua fase più delicata. Dopo la definizione del quadro concettuale, degli ITAS e delle linee guida, il confronto si sposta ora sul terreno dell'applicazione concreta negli enti territoriali. Le indicazioni emerse dai lavori della Commissione Arconet delineano una sperimentazione diversa da quelle tradizionalmente utilizzate nel sistema contabile pubblico: non un semplice periodo di prova, ma un vero laboratorio per costruire e affinare la disciplina destinata a governare l'ingresso degli enti territoriali nella contabilità Accrual.

Dal resoconto della seduta del 21 luglio della commissione Arconet emergono già alcuni elementi significativi. Il modello in discussione si fonda infatti su tre scelte di fondo: la selezione preventiva degli enti partecipanti, l'applicazione di regole sperimentali in deroga all'ordinamento vigente e la differenziazione dei percorsi tra amministrazioni ordinarie e piccoli comuni.

La prima riguarda l'accesso alla sperimentazione. Potrebbero partecipare soltanto gli enti che abbiano già adeguato i propri sistemi informativi o siano in grado di completarli prima dell'avvio del progetto, mediante attestazione della software house fornitrice. La sperimentazione non viene quindi concepita come uno strumento di accompagnamento all'adeguamento tecnologico. Si rivolge invece a enti che dispongono già delle condizioni organizzative e informatiche necessarie per produrre risultati attendibili, evitando che le criticità dei sistemi gestionali incidano sulla valutazione degli effetti della nuova disciplina contabile.

Un secondo elemento qualificante consiste nella possibilità, per gli enti sperimentatori, di adottare esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale prevista dalla disciplina sperimentale, senza procedere alla riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale secondo il raccordo pubblicato sul sito della riforma Accrual. Più che delineare un sistema parallelo, il lavoro della Commissione sembra orientato a una progressiva integrazione dell'Accrual all'interno dell'architettura dell'armonizzazione contabile.

Particolarmente significativa è anche l'estensione della sperimentazione ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno rinviato l'adozione della contabilità economico-patrimoniale prevista dal Dlgs 118/2011. Si tratta di una scelta rilevante, perché consentirà di verificare fino a che punto gli obiettivi informativi della riforma siano compatibili con modelli semplificati destinati agli enti di minore dimensione. È previsto inoltre un aggiornamento continuo degli allegati sperimentali sulla base degli esiti applicativi e delle eventuali modifiche degli ITAS. La

sperimentazione viene così concepita come un processo dinamico, nel quale l'assetto delle regole potrà essere progressivamente affinato alla luce delle criticità emerse nell'applicazione concreta. Nella stessa logica si colloca la proposta di disciplinare le scritture di apertura attraverso un aggiornamento dei paragrafi relativi all'avvio della contabilità economico-patrimoniale contenuti nell'allegato 4/3. Il tema è centrale, poiché la corretta determinazione dei valori iniziali condiziona l'affidabilità delle successive rilevazioni.

La sperimentazione che si profila all'orizzonte appare quindi qualcosa di diverso da un semplice banco di prova. È il passaggio nel quale la riforma Accrual dovrà dimostrare la propria capacità di tradursi da impianto teorico a sistema operativo. Se il modello delineato da Arconet verrà confermato, sarà proprio nella sperimentazione che prenderà forma il nuovo equilibrio tra armonizzazione contabile e Accrual.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

Ministero dell'Interno. Schema di garanzia per i contributi Enti Locali (Decreto 21 Luglio 2026)

Il Ministero dell'Interno comunica che, in relazione alle disposizioni previste dal decreto del 21 luglio 2026, è reso disponibile il fac-simile di garanzia che gli enti interessati potranno utilizzare ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal citato provvedimento.

Il modello, predisposto al solo scopo di agevolare gli enti nella corretta predisposizione della documentazione richiesta, costituisce uno schema di riferimento che tiene conto delle specifiche condizioni contenute nel menzionato decreto.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

Rassegna. Transazione tributi locali, Comuni chiamati a scegliere l'organo che sottoscriverà l'accordo

Di Andrea Biekar

L'estensione ai tributi degli enti territoriali degli istituti di regolazione della crisi d'impresa rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147 sulla riforma dei tributi regionali e locali. Con l'articolo 4 del decreto, infatti, il legislatore interviene sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), consentendo per la prima volta anche a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di aderire a proposte di pagamento parziale o dilazionato dei propri crediti tributari nell'ambito delle procedure di composizione della crisi.

La novità supera un limite storico dell'ordinamento. Fino a oggi la possibilità di definire accordi transattivi riguardava essenzialmente i tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle entrate, mentre per i tributi locali prevaleva il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, confermato nel tempo sia dalla normativa sia dagli orientamenti giurisprudenziali. Il nuovo quadro normativo modifica radicalmente questa impostazione, inserendo espressamente gli enti territoriali tra i creditori pubblici che possono partecipare alle trattative di risanamento dell'impresa in crisi.

L'intervento più immediato riguarda l'articolo 23 del Dlgs 14/2019 sulla composizione negoziata della crisi, al quale viene aggiunto il nuovo comma 2-bis. La disposizione consente all'imprenditore di formulare una proposta di accordo transattivo non soltanto alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche agli enti pubblici territoriali, prevedendo il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori. Restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta deve essere accompagnata dall'attestazione di un professionista

indipendente che ne certifichi la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione, autorizza l'esecuzione dell'accordo con decreto. L'estensione non si limita alla composizione negoziata. Il decreto attua infatti la delega che aveva previsto la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari contenuta negli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi. Ne consegue che i tributi locali possono entrare, alle condizioni previste dalla legge, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, nei concordati preventivi e negli altri strumenti di regolazione della crisi. Se l'apertura alla transazione rappresenta un passaggio innovativo, l'aspetto più delicato riguarda l'individuazione dell'organo competente a sottoscrivere l'accordo. La norma stabilisce che, per i tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, l'accordo sia sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti regionali e degli enti locali. Il legislatore, quindi, non individua direttamente il soggetto titolare del potere decisionale, rimettendo la scelta alle regole organizzative di ciascun ente.

Si tratta di una soluzione che apre immediatamente numerosi interrogativi applicativi. Occorrerà infatti verificare se la decisione sia riconducibile ai poteri gestionali della dirigenza, alle competenze degli organi politici oppure richieda specifici atti programmatori o regolamentari. La questione assume particolare rilevanza considerando che l'accordo può comportare la rinuncia a una parte del credito tributario già accertato dall'ente. In tale contesto potrebbe assumere rilievo anche il ruolo dell'organo di revisione, soprattutto nei casi di maggiore impatto economico o finanziario. La presenza dell'attestazione del professionista indipendente prevista dal Codice della crisi costituisce certamente un presidio tecnico rilevante, in quanto è finalizzata a dimostrare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Ciò non esclude, tuttavia, che l'ente sia chiamato a svolgere proprie autonome valutazioni e ad motivare adeguatamente la scelta effettuata. In questa prospettiva l'eventuale contributo dell'organo di revisione non sembrerebbe riguardare la legittimità della rinuncia al credito, espressamente consentita dalla legge, bensì la coerenza dell'istruttoria svolta, la sostenibilità degli effetti sul bilancio e la ragionevolezza delle valutazioni poste a fondamento del giudizio di convenienza.

La questione assume particolare rilevanza considerando che l'accordo può comportare la rinuncia a una parte del credito tributario già accertato dall'ente. L'elemento centrale del nuovo sistema è rappresentato dalla valutazione di convenienza. L'ente locale dovrà confrontare l'incasso ricavabile dalla proposta transattiva con quello realisticamente conseguibile in assenza dell'accordo. La domanda non sarà se recuperare il 100 per cento del credito teorico, ma se l'alternativa della liquidazione giudiziale, delle procedure esecutive o dell'insolvenza del debitore consenta effettivamente un recupero maggiore rispetto alla soluzione negoziata. Un esempio consente di comprendere il significato concreto della nuova disciplina. Si pensi a un debito per Imu e Tari di 500mila euro. Se dalla procedura emerge che in caso di liquidazione il Comune recupererebbe soltanto 50mila euro, una proposta di pagamento pari a 200mila euro sarebbe economicamente più conveniente, pur comportando una significativa riduzione del credito.

Sotto questo profilo il legislatore sembra introdurre, anche per gli enti territoriali, una logica già consolidata nel diritto della crisi: meglio un incasso ridotto ma concreto rispetto a un credito formalmente integro ma sostanzialmente inesigibile. In questo quadro la vera sfida per gli enti locali non sarà stabilire se sia legittimo negoziare il credito tributario, ma dimostrare che la soluzione transattiva costituisce l'alternativa economicamente più conveniente. È su questo terreno che si formeranno le prime applicazioni della riforma e gli orientamenti della giurisprudenza contabile. Per Comuni e Regioni il passaggio è significativo: il parametro di riferimento non sarà più il credito nominale, ma quello effettivamente recuperabile.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. TARI: onere della prova al contribuente e tassabilità dell'intera superficie

La sentenza n. 1068/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l'appello dell'ente locale, rigettando le pretese della società contribuente e confermando la

legittimità degli avvisi di pagamento della TARI per gli anni 2020 e 2021.

Il nodo centrale della decisione riguarda l'onere della prova in materia di tributi locali: la Corte ha ribadito che spetta sempre al contribuente dimostrare i requisiti per beneficiare di riduzioni o esenzioni fiscali. Nel caso specifico, la società non ha fornito la documentazione idonea a provare il reale svolgimento di un'attività agrituristica o agricola esente, né ha dimostrato l'incapacità delle superfici (compresi gazebo, serre e depositi) di produrre rifiuti urbani. Riformando la sentenza di primo grado, il giudice d'appello ha stabilito che l'intero compendio immobiliare deve essere assoggettato a tassazione con l'applicazione della tariffa prevista per la ristorazione, condannando inoltre la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi.

Leggi l'[articolo](#).

Agenzia delle Entrate. Inammissibilità dei nuovi motivi e delle nuove domande nel processo tributario d'appello

Il processo tributario ha una natura tipicamente impugnatoria: il suo oggetto è strettamente delimitato dai presupposti indicati nell'atto fiscale contestato e dai motivi di impugnazione espressamente formulati dal contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado.

Per quanto riguarda il ricorso di primo grado, per soddisfare il requisito della motivazione è sufficiente un'esposizione anche sommaria delle censure. La sanzione dell'inammissibilità scatta soltanto in caso di mancanza assoluta o di totale incertezza sui motivi, ossia quando la formulazione non permetta in alcun modo di identificare la critica rivolta all'atto impugnato.

Al contrario, la disciplina si fa estremamente rigida nel giudizio d'appello. La Cassazione chiarisce che il contribuente non può introdurre in secondo grado argomentazioni difensive fondate su fatti nuovi o su vizi dell'atto non dedotti in primo grado. Tali difese, ampliando la materia del contendere e la portata dell'indagine giudiziaria, non costituiscono semplici eccezioni ma vere e proprie domande nuove (o motivi aggiunti), vietate a norma degli articoli 24 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. Contraddittorio preventivo, schema d'atto e proroga dei termini di decadenza

Sotto il profilo del contraddittorio preventivo e delle garanzie procedurali ex art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, la pronuncia offre rilevanti chiarimenti sull'efficacia delle garanzie partecipative e sui termini di decadenza dell'azione impositiva.

La decisione precisa che il rispetto del diritto al contraddittorio non richiede una rigida aderenza formale ai modelli dell'amministrazione, trovando attuazione laddove l'invito inviato al contribuente, pur senza assumere la veste di un formale schema d'atto, ne replichi la sostanza e gli effetti, consentendo la formulazione di difese strutturate. Inoltre, tale invito può validamente integrare la richiesta di chiarimenti necessaria per le contestazioni di abuso del diritto, a condizione che contenga gli elementi essenziali della pretesa che verrà successivamente esplicitata nell'accertamento. Sul piano temporale, la sentenza conferma il meccanismo di proroga dei termini previsti per l'azione di accertamento. Qualora il termine di sessanta giorni accordato al contribuente per presentare le proprie controdeduzioni vada a scadere in un momento successivo alla fisiologica decadenza del potere impositivo, la norma stabilisce lo slittamento automatico di tale decadenza al centoventesimo giorno successivo alla conclusione della fase del contraddittorio. L'avvio della procedura garantista determina quindi una proroga complessiva dei termini di notifica dell'atto finale, salvaguardando la tempestività dell'accertamento notificato entro la nuova scadenza estesa.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Esenzione IMU alloggi sociali: requisiti e dichiarazione obbligatoria

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un'azienda di edilizia residenziale pubblica contro un comune per il recupero dell'IMU su immobili concessi in locazione a canone moderato. I giudici di legittimità hanno chiarito che gli alloggi gestiti dagli enti di edilizia residenziale pubblica non godono di un'automatica esenzione IMU, ma beneficiano soltanto di una detrazione d'imposta, a meno che non possiedano i precisi requisiti oggettivi e sociali stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008 per la qualifica di alloggi sociali equiparati ad abitazione principale.

Nel merito, per accedere all'esenzione totale la locazione deve svolgersi con modalità non commerciali, ossia a titolo gratuito o con un canone meramente simbolico, poiché l'applicazione di canoni locativi ordinari o convenzionati configura comunque un'attività di natura economica che impedisce la fruizione del beneficio fiscale in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Sotto il profilo formale, la Corte ha infine ribadito che il diritto all'esenzione richiede necessariamente la previa presentazione della dichiarazione IMU al Comune competente con l'indicazione dei requisiti spettanti, la cui omissione preclude in modo definitivo l'accesso al regime di favore.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Inammissibilità dell'autotutela retroattiva e natura variabile dei presupposti IMU

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 7779-2026, ha riaffermato i rigidi limiti di applicabilità dell'esenzione IMU previsti per gli enti non commerciali ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, chiarendo l'efficacia probatoria dell'autotutela e del giudicato tributario sulle diverse annualità d'imposta.

Nel merito, la Suprema Corte ha stabilito che la dimostrazione dello svolgimento di attività con modalità non commerciali costituisce un accertamento di fatto legato alla concreta gestione dell'immobile nei singoli periodi d'imposta. Trattandosi di un elemento fisiologicamente variabile e non permanente (quale la tipologia degli ospiti o la presenza di prestazioni a pagamento), le risultanze o i benefici riconosciuti per una determinata annualità non si estendono automaticamente a quelle precedenti o successive. Sotto il profilo procedurale e contabile, la pronuncia fissa un rilevante principio di diritto in materia di autotutela: il riconoscimento dell'esenzione da parte dell'amministrazione finanziaria per annualità successive — anche se adottato in via di autotutela — non è estensibile ad altri periodi d'imposta, non ingenera un affidamento tutelabile e non costituisce presunzione della sussistenza dei presupposti fiscali. L'atto di autotutela, infatti, non possiede l'efficacia vincolante del giudicato né la stabilità necessaria per ergersi a prova della continuità dei requisiti per periodi diversi, gravando sempre sul contribuente l'onere di provare il concreto e continuativo adempimento delle condizioni di esenzione per ciascun anno di imposta preteso.

Leggi l'[articolo](#).

FISCALE

Agenzia delle Entrate. Cooperazione tra Enti Pubblici: esclusione IVA sui trasferimenti a rimborso spese

La Risposta n. 167/2026 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema dell'esclusione dall'IVA dei trasferimenti di denaro nell'ambito degli accordi di cooperazione tra enti pubblici.

Il caso riguarda un Comune che ha ricevuto un contributo regionale per l'ammodernamento di un impianto sportivo di sua proprietà e ha sottoscritto un accordo di cooperazione con un Consorzio di enti locali per l'esecuzione dei lavori. L'intesa è stata stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Le somme trasferite dal Comune al Consorzio sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi effettivi sostenuti, con obbligo di rendicontazione analitica e in assenza di utili o remunerazioni

commerciali. L'Agenzia delle Entrate richiama la normativa dell'IVA e la giurisprudenza europea, ricordando che un'operazione è soggetta all'imposta solo se esiste un nesso diretto e uno scambio di prestazioni corrispettive tra le parti. Nel contesto della cooperazione tra pubbliche amministrazioni, l'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici definisce gli accordi come strumenti di collaborazione volti a perseguire obiettivi di interesse comune in una logica priva di vincoli sinallagmatici. Gli erogamenti finanziari tra enti in questi casi hanno la sola funzione di ristorare i costi sostenuti. A condizione che l'intesa soddisfi tutti i requisiti previsti per gli accordi di cooperazione pubblico-pubblico, le somme erogate dal Comune al Consorzio non sono considerate corrispettivi per prestazioni di servizi. Di conseguenza, i trasferimenti finanziari risultano esclusi dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

Corte dei Conti. Limiti salario accessorio nuova dirigenza: condizioni di adeguamento tetto 2016

La deliberazione n. 165/2026 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti chiarisce le condizioni finanziarie per la costituzione del fondo del trattamento accessorio in caso di nuova istituzione della qualifica dirigenziale in un ente locale.

Il giudice contabile ha ribadito che il tetto al salario accessorio complessivo ancorato all'anno 2016 costituisce un vincolo inderogabile di finanza pubblica che si applica all'intero aggregato delle risorse dell'ente, senza distinzione tra il personale del comparto e quello dirigenziale. Conseguentemente, la semplice decisione organizzativa di istituire la dirigenza non crea uno spazio finanziario aggiuntivo e non autorizza il superamento del limite storico, nemmeno ricorrendo alla facoltà contrattuale di quantificare il fabbisogno teorico del nuovo fondo sulla base di medie retributive di enti comparabili.

L'unica modalità che consente di adeguare in aumento il tetto del salario accessorio risiede nell'applicazione della normativa sulle capacità assunzionali, la quale permette di incrementare il limite del 2016 solo ed esclusivamente qualora l'ingresso dei nuovi dirigenti generi un effettivo aumento della consistenza complessiva del personale in servizio rispetto al parametro rilevato al 31 dicembre 2018. Anche in questa ipotesi, l'adeguamento delle risorse non corrisponde automaticamente al costo totale del nuovo fondo dirigenziale, ma va calcolato nella misura strettamente necessaria a garantire l'invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio riferito al 2018. Qualora invece la nuova dirigenza non determini un incremento netto del personale rispetto a tale data storica, l'ente locale è tenuto a finanziare il salario accessorio dei dirigenti all'interno del tetto unico esistente, facendo ricorso a riallocazioni interne o economie compensative a valere sulle risorse destinate alle altre categorie di dipendenti.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Amministrativa. Inammissibilità dello scorrimento per le graduatorie dirigenziali riservate interne

Le procedure comparative riservate al personale interno per l'accesso alla dirigenza differiscono in modo fondamentale dai concorsi pubblici aperti all'esterno. Sebbene tali selezioni si svolgano con modalità di tipo concorsuale, l'impossibilità per la generalità dei cittadini di parteciparvi impedisce di equiparare le relative graduatorie a quelle dei concorsi pubblici ordinari.

Questa distinzione strutturale incide direttamente sulla gestione delle idoneità. Il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie si applica infatti esclusivamente alle selezioni pubbliche, nate per garantire l'accesso dall'esterno secondo i principi di trasparenza e imparzialità. La graduatoria formata all'esito di una procedura riservata esaurisce la propria efficacia con la copertura dei soli posti stabiliti dal bando e non può essere impiegata per coprire posizioni che si rendano vacanti in

un momento successivo.

Di conseguenza, quando si verifica la necessità di coprire un nuovo posto dirigenziale, la pubblica amministrazione non ha alcun obbligo di motivare la scelta di indire un nuovo concorso anziché attingere dalla graduatoria interna esistente, venendo meno la comparabilità giuridica tra le due opzioni. Infine, l'eventuale abitudine dell'amministrazione ad attuare lo scorrimento anche per le selezioni interne non crea alcun diritto in capo ai candidati: trattandosi di una prassi contraria alla legge, essa non è idonea a fondare un legittimo affidamento né ad attribuire aspettative giuridicamente tutelate.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Nota su rimborso spese viaggi e soggiorno amministratori locali per missioni istituzionali

Pubblicata la nota redatta dall'Anci sul decreto 12 giugno 2026 del Ministero dell'Interno recante "Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" pubblicato lo scorso 7 agosto nella Gazzetta Ufficiale n. 182.

Il decreto disciplina le modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione di missioni istituzionali svolte al di fuori del capoluogo del comune sede dell'ente di appartenenza, aggiornando i valori dei rimborsi e allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali.

Il nuovo decreto individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e contenimento della spesa pubblica. Il decreto 12 giugno 2026, che ha acquisito l'intesa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali nella seduta del 23 ottobre 2025, sostituisce il previgente decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ed è frutto di una reiterata richiesta dell'Anci nei confronti del Viminale per adeguare i valori dei rimborsi e rendere la disciplina coerente con il quadro normativo vigente.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Ammissibilità e limiti dell'affiancamento operativo retribuito per il personale in quiescenza

La Corte dei conti si è espressa sull'ambito di applicazione dei divieti prescritti dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 in materia di conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

La Sezione ha preliminarmente ribadito la natura eccezionale e tassativa della norma sulla spending review, la quale, essendo limitativa della capacità negoziale delle pubbliche amministrazioni, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ex art. 14 delle Preleggi. Di conseguenza, i divieti di conferimento a titolo oneroso riguardano esclusivamente le fattispecie tipizzate dal legislatore, ossia gli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o le cariche negli organi di governo dell'ente e delle relative società controllate. Ne consegue che l'affidamento di un incarico retribuito avente ad oggetto un mero affiancamento operativo non rientra nei divieti ex art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, anche qualora sia rivolto a un dipendente già interno all'ente ma destinato a nuove mansioni o responsabilità. Tuttavia, la Magistratura contabile precisa che l'amministrazione è tenuta a un rigoroso accertamento sostanziale che prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto. In quest'ottica, l'affiancamento operativo deve consistere esclusivamente nel trasferimento temporaneo di competenze pratiche ed esperienze maturate, senza mai travalicare in prestazioni intellettuali di studio o consulenza né sfociare in mansioni gestionali o sostitutive della funzione pubblica. Inoltre, l'incarico deve avere una durata temporalmente circoscritta e un compenso strettamente proporzionato alle sole mansioni operative assegnate, evitando che l'operazione costituisca un espediente elusivo per colmare carenze di competenze tecniche strutturali che l'ente è tenuto a garantire ex art. 97 Cost. al momento

dell'individuazione dei responsabili dei servizi. La valutazione circa la concreta natura delle prestazioni, la necessità dell'incarico e la coerenza con i principi di efficienza e buon andamento resta di esclusiva competenza dell'amministrazione conferente.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Incentivi tecnici al personale comunale e limiti negli affidamenti In house

La Corte dei conti ha fornito chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 45 e dell'Allegato 1.10 del Decreto Legislativo n. 36/2023 in materia di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale di un ente locale nell'ipotesi di affidamenti in house.

Il quesito trae origine dalla prassi di alcuni enti locali di affidare lavori o servizi a una società strumentale partecipata, pur mantenendo in capo agli uffici comunali lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto e delle relative mansioni di supporto. La Magistratura contabile ha evidenziato come le disposizioni che derogano al principio di omnicomprensività della retribuzione e incidono sulla spesa pubblica debbano essere interpretate secondo criteri di stretta legalità e tassatività, escludendo estensioni analogiche non previste dal legislatore. In continuità con gli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Sezione ha precisato che, nell'ambito di un rapporto puramente duale tra ente controllante e società controllata caratterizzato da attività svolte in autoproduzione senza ricorso al mercato, è preclusa l'erogazione degli incentivi al personale dell'amministrazione. La legittima attribuzione dei compensi accessori ai dipendenti dell'ente locale può avvenire esclusivamente qualora la società in house agisca svolgendo procedure di affidamento rivolte a terzi esecutori sul mercato e sempre nel rispetto rigoroso delle ipotesi tecniche tipizzate dalla legge. Infine, la Sezione ha sottolineato le criticità operative ed economiche legate al mantenimento di fasi gestionali in capo all'ente dante causa in presenza di un modello in house, ricordando che la valutazione sulla convenienza e sull'efficienza dell'assetto organizzativo prescelto rimane sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione.

Leggi l'[articolo](#).

PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Corte dei Conti. Parere parzialmente negativo sull'aggregazione societaria per carenze motivazionali

La Corte dei Conti ha espresso un parere parzialmente negativo in merito alla deliberazione consiliare di un ente locale relativa all'adesione a una complessa operazione di aggregazione societaria nei settori del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti.

L'organo di controllo ha motivato la propria decisione rilevando significative carenze nell'apparato motivazionale del provvedimento sottoposto al suo esame. In particolare, l'amministrazione non ha effettuato una previa analisi comparativa per dimostrare la maggiore convenienza del modello dell'affidamento in house rispetto alle alternative disponibili, come il ricorso al mercato o la prosecuzione degli assetti esistenti. Inoltre, il provvedimento non ha valutato le conseguenze economiche e gestionali nel caso in cui le condizioni sospensive previste dagli accordi non si realizzassero pienamente, trascurando le configurazioni sub-ottimali contemplate dagli stessi atti negoziali. La Corte ha evidenziato ulteriori profili di criticità riguardanti la congruenza del piano industriale: da un lato emerge una contraddizione tra le proiezioni economico-finanziarie del gruppo aggregato (che confidano sull'estensione dei servizi di raccolta rifiuti) e le premesse dell'ente, che rinvia tali scelte a successive valutazioni; dall'altro si riscontra il rischio di generare sovrapposizioni e duplicazioni con altre partecipate già attive nel medesimo ambito territoriale. Risultano inoltre non adeguatamente dimostrate la convenienza economica complessiva e la sostenibilità finanziaria dei maggiori investimenti prospettati, anche in assenza di perizie tecniche indipendenti sullo stato di conservazione degli impianti principali. Da ultimo, vengono avanzate

riserve sull'effettività del controllo analogo congiunto previsto dal regolamento societario. Qualora l'ente locale intenda comunque dare seguito all'operazione e procedere all'acquisto della partecipazione, sarà tenuto ad approvare una motivazione analitica che spieghi le ragioni per cui si discosta dal parere della Corte, dandone adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale e informando formalmente il Consiglio Comunale.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

ANAC. Indicazioni sull'applicazione dei criteri ambientali minimi, avviata consultazione pubblica

Anac e Mase hanno avviato una consultazione pubblica online, aperta fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2026, su un comunicato congiunto volto a fornire indicazioni operative per un'applicazione corretta e uniforme dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). L'iniziativa nasce dalle criticità applicative riscontrate dalle due istituzioni e dai dati dell'Osservatorio appalti verdi, che rilevano un indice di performance del Green Public Procurement pari al 65%. Gli interessati possono inviare le proprie osservazioni esclusivamente tramite il questionario online presente sulla pagina dedicata.

Leggi l'[articolo](#).

Conferenza Stato-Città. Consip: nuovo bando per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il nuovo Sistema Dinamico di Acquisto (SDAPA) consente agli enti pubblici di gestire in modo tempestivo e flessibile le esigenze di approvvigionamento legati alla sicurezza sul lavoro, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione e al welfare aziendale. Con una durata di 48 mesi e l'apertura continua alle iscrizioni per gli operatori economici, lo strumento semplifica le procedure di acquisto tramite appalti specifici suddivisi in quattro categorie merceologiche integrate, riducendo la burocrazia e stimolando la competitività tra i fornitori.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Prezzo di riferimento del servizio mensa per la scuola primaria: nuova consultazione on line

Avviata una seconda consultazione pubblica per procedere all'individuazione del 'prezzo di riferimento' del pranzo delle scuole primarie italiane. Lo ha deliberato l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio della propria funzione di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Illecito della Prelazione nel Project Financing

L'incompatibilità della clausola di prelazione nel project financing con il diritto UE impone alle amministrazioni di disapplicare la norma interna o di annullare in autotutela la gara per riemetterla priva di vizi concorrenziali. Il conseguente rischio di contenzioso o risarcimento richiede l'accantonamento a bilancio nel Fondo passività potenziali o Fondo contenzioso, mentre il conformarsi alle indicazioni della Corte dei conti esclude la colpa grave e la responsabilità erariale di amministratori e dirigenti.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it